


COPIA



COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

N° di prot.

n° 7 registro delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", per l'anno 2012. Approvazione disposizioni regolamentari.

L'anno Duemiladodici addì Venticinque del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento dell'inizio della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Consigliere	Presente	Consigliere	Presente
Codazzi Luigi Sindaco	Si	Scaramella Mario	Si
De Stefani Severino	Si	Ruzzalini Dino	Si
Balatti Duilio Marcello	Si	Tortorella Paola	Si
Pilatti Patrizia	Si	Levi Giuseppe	Si
Giovannettoni Maurizio	Si	Gadola Severino	Si
Tresoldi Claudio	Si	Cipriani Ornella	Si
Abram Alessia	Si	Totale presenti/assenti	13 / 0

Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio.
Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata al punto 2 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco il quale ricorda che quello dell'IMU è stato un argomento molto discusso negli ultimi tempi, anche fra i suoi colleghi. E' la nuova imposta comunale che sostituisce l'ICI anche se ci sono alcune differenze, prima fra tutte quella che il gettito ICI andava tutto quanto al Comune, mentre quello dell'IMU va in parte consistente allo Stato. Sono ben 289.000,00 Euro che andranno allo Stato sull'incasso totale di oltre 600.000,00 Euro. Ricorda che è stato un lavoro faticoso quello relativo alla simulazione del presunto gettito, ed alla fine si è potuto arguire che si potevano applicare le aliquote base. Altri colleghi, invece saranno costretti ad innalzare tali aliquote. Ricorda, anche, il servizio di sportello IMU comunale messo a disposizione dei cittadini per venire incontro ai contribuenti che sono un pochino disorientati. Sottolinea l'introduzione delle agevolazioni che il Comune di Mese applicherà da subito e conclude evidenziando che lo Stato fa fare la figura del gabelliere al Comune.

Udito il consigliere Gadola Severino il quale ricorda che sono € 237.000,00 che vanno allo Stato. Critica, poi, il documento politico sull'IMU che il Sindaco ha fatto affiggere all'Albo, laddove l'albo dovrebbe contenere solo comunicazioni istituzionali, anche perché nel documento non erano evidenziati i dati del gettito dell'imposta e quanto andava allo Stato. Infine, a suo dire, ed avendo esaminato il bilancio di previsione c'erano i margini per prevedere una riduzione dell'aliquota sulla prima casa, magari riducendo alcune spese.

Udito il Sindaco il quale risponde dicendo che gli sembrava opportuno informare i cittadini su alcune questioni dell'IMU e sottolinea che l'80% dei contribuenti pagheranno, come prima casa, meno che della vecchia ICI, grazie anche alle detrazioni di € 200,00 ed € 50,00 per figlio, mentre per le altre categorie c'è effettivamente un consistente aumento. Ricorda, infine, che l'abitazione non verrà considerata più nel conteggio IRPEF.

Udito il consigliere Gadola Severino il quale ribadisce quanto detto in precedenza e soprattutto il fatto che i cittadini dovrebbero conoscere quanto si incassa come prima casa, e quanto per le altre fattispecie.

Udito il consigliere De Stefani Severino il quale evidenzia che con l'IMU lo Stato cerca di fatto di coprire i propri debiti, ma non si sa fino a che punto gli introiti previsti si realizzeranno. Concorda col documento del Sindaco così come nel non aver inserito cifre che al momento sono ancora incerte. Le aliquote sono state concordate anche con l'ufficio ragioneria comunale anche in base all'incertezza che c'è in genere sulle entrate. Conclude affermando che comunque la prima casa non è colpita molto rispetto alle altre fattispecie e che quando vi saranno dati più concreti e certi la gente sarà informata.

Udito il consigliere Scaramella Mario il quale afferma di sentirsi preso in giro per il fatto che prima si elimina l'ICI, ora ritorna la tassazione come IMU e che poi una buona parte la incassa lo Stato. Nei confronti del collega Gadola sottolinea che le cose non possono continuare in questo modo e che Gadola non dovrebbe essere così solidale con le decisioni del Governo;

Udito il Sindaco il quale ricorda che con l'IMU il Comune di Mese incassa meno che con l'ICI da Edipower, nonostante il gettito complessivo sia aumentato;

Udito il consigliere Gadola Severino il quale rispondendo al collega Scaramella afferma che non è vero che concorda con le decisioni del Governo, ma solo che studiando il bilancio comunale e con politiche gestionali diverse si sarebbe potuti arrivare ad una riduzione dell'aliquota IMU sulla prima casa. Conclude ribadendo la questione della mancata informazione, alla popolazione, sui dati IMU.

Visto l'articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda *l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote;*

Visto l'art. 151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro cui il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il comma 16 quater dell'art. 29 del D.L. 29.12.2011 n° 216, aggiunto dalla legge di conversione 24.2.2012 n° 14 che ha prorogato i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2012, a tutto il 30.6.2012

Considerato che ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge n° 448 del 28.12.2001 (finanziaria 2002) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'addizionale IRPEF, nonché per l'approvazione dei regolamenti delle entrate comunali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione;

Visto l'art. 13 comma 1 del D.L. n° 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n° 214 che recita:

“1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.”

Visti i successivi commi, da 2 a 12ter, del citato art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n° 214, come integrati con le disposizioni di cui al D.L. 16/2012 convertito nella Legge n° 44/2012 che recitano:

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al d.P.R. n. 917 del

1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Si applica in ogni caso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11. (comma introdotto dall'art. 56, comma 1-bis, legge n. 27 del 2012)

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire le aliquote IMU per l'anno 2012, in applicazione della norma su citata e la detrazione applicabile per l'abitazione principale

Visto l'art.13 comma 15 del D.L. n° 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n° 214, che recita:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Dato atto che:

- Il gettito derivante dall'I.M.U. rappresenta una risorsa importantissima per il Comune.
- Alla data odierna si rilevano svariate problematiche interpretative delle disposizioni in materia di IMU, per cui si reputa, almeno per l'anno 2012, di lasciare invariate tutte le aliquote base così come stabilite dal legislatore, anche per non gravare ulteriormente sui cittadini in questo periodo di grosse difficoltà economiche, per poi eventualmente rivederle in seguito se assolutamente necessario;

Dato atto inoltre che per analoghe ragioni si reputa di limitare le disposizioni regolamentari alle seguenti:

- Detrazione: € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile come abitazione principale; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs n° 267/2000;

Con voti 9 favorevoli 3 contrari (Tortorella Paola, Levi Giuseppe e Cipriani Ornella) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri votanti ed 1 astenuto (Gadola Severino).

D E L I B E R A

1) Di applicare, per l'anno 2012, per le ragioni tutte riportate in premessa, le aliquote e le detrazioni dell'I.M.U. fissate dall'art. 13 del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n° 214/2011, ulteriormente modificato con D.L. 16/2012 convertito nella Legge n° 44/2012, senza aumento o diminuzioni, con riserva di poter modificare il presente provvedimento, qualora necessario, per esigenze di bilancio e se la normativa lo permetterà;

2) Di rinviare l'approvazione di un Regolamento comunale sull'IMU ad una successiva deliberazione, stabilendo al momento solamente le seguenti prime disposizioni:

- Detrazione: € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile come abitazione principale; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) Di dare atto che la previsione d'entrata che sarà iscritta nel bilancio per il 2012, è pari ad € 290.003,00, risorsa 1.01.0003;

4) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come indicato nell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n° 214/2011.

5) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2012.

Il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere in quanto la presente deliberazione è propedeutica a quella di approvazione del bilancio di previsione, propone di dichiarare l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo:

Con voti 9 favorevoli 3 contrari (Tortorella Paola, Levi Giuseppe e Cipriani Ornella) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri votanti ed 1 astenuto (Gadola Severino).

DELIBERA

1) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 267/2000.

Comune di Mese

Provincia di Sondrio

Allegato alla deliberazione di C.C. n° 7 in data 25.5.2012

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazione per l'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2011.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Mese, lì 25.5.2012

La responsabile del servizio finanziario
F.to Gadola Sonia

- Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

- Si attesta che la spesa di € _____ viene impegnata sugli interventi _____ per e _____ del bilancio triennale 2012/2014

Mese lì 25.5.2012

La responsabile del servizio finanziario
F.to Gadola Sonia

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Codazzi Luigi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to De Stefani Severino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi a partire dal 31/05/2012

Mese, li 31/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Caprio Saverio)

Copia conforme all'originale , in carta libera , ad uso amministrativo.

Mese, li 31/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Caprio Saverio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caprio Saverio)
